

## Legge Regionale 06/08/1999, n. 14

### **Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

[Pubblicato sul B.U.R. n. 24 del 30/08/1999, Suppl. Ord.]

#### CAPO II (TUTELA DELLA SALUTE)

##### Sezione I (Ambito di applicazione)

###### Art. 139

###### (Oggetto)

1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia “tutela della salute” attengono alla prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro; alla promozione, alla cura, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, in coerenza con gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale e la salubrità dei prodotti di origine animale.

###### Art. 140

###### (Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti)

1. All’ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di “tutela della salute” si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell’articolo 189, comma 2.

##### Sezione II (Salute Umana)

###### Art. 141

###### (Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
  - a) le attività di prevenzione e di assistenza in materia sanitaria svolte attraverso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ed, in particolare:
    - 1) l’educazione sanitaria;
    - 2) l’igiene pubblica con esclusione di quelli indicati all’articolo 143, comma 1 lettera b bis) e comma 20, lettera b); <sup>[1]</sup>
    - 3) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
    - 4) l’assistenza ospedaliera in regime di degenza e di ricovero diurno;
    - 5) l’assistenza residenziale e semiresidenziale;
    - 6) l’assistenza medico-generica ed infermieristica domiciliare ed ambulatoriale;
    - 7) l’assistenza termale;
    - 8) l’assistenza medico-specialistica ed infermieristica ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
    - 9) l’assistenza farmaceutica;
    - 10) la riabilitazione fisica e psichica;
    - 11) la profilassi delle malattie infettive e diffuse, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;
    - 12) la protezione sanitaria materno-infantile, l’assistenza pediatrica e la tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
    - 13) l’igiene e la medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

[<sup>1</sup>] Punto modificato dall’art. 7, comma 1 della L.R. 06/2/2003, n. 2.

- 14) l'igiene e la medicina del lavoro nonché la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
  - 15) la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive;
  - 16) gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale spettanti al SSN;
  - 17) l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, in conformità ai requisiti minimi fissati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42 supplemento ordinario;
  - 18) la vigilanza ed il controllo sulle strutture pubbliche e private che operano a livello infraregionale, sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali, nonché sull'attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia;
  - 19) i controlli sulla produzione, sulla detenzione, sul commercio, sull'impiego di gas tossici e di altre sostanze pericolose;
  - 20) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio ed il deposito delle sostanze radioattive ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, nonché il controllo sulla radioattività ambientale;
  - 21) l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
  - 22) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e per gli alimenti della prima infanzia;
  - 23) la vigilanza sulle farmacie;
  - 23 bis) gli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni nonché di vaccinazioni antipoliomelittica non obbligatoria di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria) [2]
- b) l'epidemiologia ed il sistema informativo sanitario;
- c) le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere e, in particolare:
- 1) l'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali, la loro costituzione, l'individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda, nonché la costituzione in azienda dei presidi ospedalieri con i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche;
  - 2) la determinazione dei criteri per l'organizzazione dei servizi e dell'attività destinata alla tutela della salute;
  - 3) l'adozione dei provvedimenti relativi al trasferimento alle aziende unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere del patrimonio dei comuni e/o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali;
  - 4) la fissazione dei criteri e delle modalità di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché di tutti i soggetti accreditati;
  - 5) l'attività di indirizzo tecnico, di promozione e di supporto nei confronti delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, anche in relazione al controllo di gestione ed alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie;
  - 6) la nomina degli organi di gestione;
  - 7) la vigilanza ed il controllo.
- d) la determinazione degli standard di qualità che costituiscano requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera a), numero 17);
- e) la fissazione delle tariffe e, in particolare, quelle relative a:
- 1) prestazioni di assistenza ospedaliera, in regime di degenza ed in regime di ricovero diurno;
  - 2) prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale;
  - 3) prestazioni di assistenza specialistica ed ambulatoriale e territoriale;
  - 4) prestazioni di assistenza termale;
  - 5) assistenza domiciliare a carattere sanitario;
  - 6) indagini ed accertamenti in materia di igiene e sanità pubblica, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene degli alimenti e della nutrizione;

[2] Lettera aggiunta dall'art. 89 della L.R. 06/09/2001, n. 24.

- f) la stipulazione di protocolli d'intesa volti a regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del SSN da parte delle facoltà universitarie di medicina;
  - g) l'organizzazione dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e dell'alcolismo, nonché la gestione dell'albo regionale per l'iscrizione degli enti ausiliari;
  - h) l'organizzazione delle attività trasfusionali, in attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati);
  - i) la pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), ad esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi riservati allo Stato di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge;
  - l) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria;
  - m) la determinazione degli indirizzi ai comuni per l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali e per l'imbottigliamento delle acque minerali;
  - n) la verifica di conformità:
    - 1) rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, di strutture, d'impianti, di laboratori, di officine di produzione, di modalità di lavorazione, di sostanze e di prodotti ai fini del controllo preventivo, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione delle buone pratiche di laboratorio;
    - 2) sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicità ed all'informazione scientifica dei medicinali e dei presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;
  - o) la vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992, istituiti e gestiti a livello regionale e infraregionale;
  - p) la farmacovigilanza e la farmacoepidemiologia, nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari, limitatamente alla competenza regionale;
  - q) la costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, di sieri, di vaccini e di presidi profilattici, nel rispetto delle forme di coordinamento assicurate dallo Stato;
  - r) l'istituzione e la gestione dell'elenco degli specialisti di medicina dello sport;
  - s) la gestione del registro regionale dei micologi di cui al decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo) pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 gennaio 1997, n. 11;
  - t) la proposta al Prefetto di attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per gli addetti alla prevenzione, igiene e controllo della stato di salute dei lavoratori;
  - u) il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni per l'assistenza generica e specialistica con le aziende sanitarie locali;
  - v) l'adozione dei provvedimenti relativi alla cessazione dell'impiego dell'amianto, ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e successive modifiche;
  - v bis) l'adozione di criteri per la tumulazione privilegiata in località diverse dal cimitero nonché l'autorizzazione di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la ristrutturazione dei cimiteri e per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti di cui agli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria). [3]
2. È altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato concernenti i prodotti cosmetici.
  3. Resta attribuita al Presidente della Giunta regionale la competenza all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze sanitarie o d'igiene pubblica di dimensione sovracomunale.

#### **Art. 142**

##### **(Funzioni e compiti delle province)**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato, concernenti l'espressione del parere sull'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), numero 1).

---

[3] Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 1 della L.R. 06/2/2003, n. 2.

## Art. 143

### (Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
  - a) l'espressione del bisogno socio-sanitario della popolazione attraverso la conferenza locale per la sanità;
  - b) l'autorizzazione per l'utilizzazione di locali e di attrezzature per il deposito e la vendita di prodotti alimentari;
  - b bis) il passaporto mortuario e l'autorizzazione all'introduzione e all'estradizione di salme, di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili nonché di ceneri, già di competenza del Prefetto, di cui agli articoli 27, 28, 29, 36 e 80 del d.p.r. 285/1990. <sup>[4]</sup>
2. È, altresì, delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
  - a) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti termali nonché all'imbottigliamento delle acque minerali;
  - b) l'adozione dei provvedimenti relativi alla tumulazione privilegiata in località diverse dal cimitero nonché al prolungamento o all'abbreviazione del turno di rotazione decennale, alla correzione della struttura fisica del terreno o al trasferimento del cimitero, di cui agli articoli 82, 86 e 105 del d.p.r. 285/1990. <sup>[5]</sup>
3. Restano attribuite al sindaco, quale autorità sanitaria locale:
  - a) la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze sanitarie o di igiene pubblica di dimensione comunale;
  - b) la disposizione, su proposta motivata di un medico, degli accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori nei confronti di persone affette da malattia mentale;
  - c) la competenza ad emanare ordinanze per il ricovero di soggetti affetti da malattie infettive.

... *omissis* ...

---

<sup>[4]</sup> Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 2 della L.R. 06/2/2003, n. 2.

<sup>[5]</sup> Comma sostituito dall'art. 7, comma 2 della L.R. 06/2/2003, n. 2.